
Sentenza nº

R.G. 25695/05



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIII CIVILE

IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE

Avv. Daniela Giniuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da

col proc. dom. avv. Francesco Molfese, Viale Montenero nº 5, Milano, giusta procura a margine dell'atto di citazione

contro

col proc. dom avv. Marco Valerio, C.so Magenta nº 56, Milano per delega a margine della comparsa di costituzione

CONCLUSIONI: come da fogli di seguito allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, il Signatura del Conveniva in giudizio il Condominio di proposizione del decreto opposto nonché nel merito la revoca del decreto opposto perché emesso per somme non dovute.

Si costituiva in giudizio il convenuto Condominio chiedendo in via pregiudiziale la dichiarazione di tardività dell'opposizione promossa, contestando le pretese attoree di cui chiedeva il rigetto ed opponendosi alla richiesta sospensione della provvisoria esecuzione che comunque il giudice allora intestatario della causa non accoglieva.

Le parti comparivano personalmente ma il tentativo di conciliazione non riusciva.

Concessi i termini di cui all'art. 184 c.p.c, la causa assegnata a codesto giudice,

veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e a tale udienza veniva

trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione sollevata preliminarmente dal Condominio su una pretesa tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione da parte del Significa va disattesa.

Infatti pur essendo la notifica da considerarsi perfezionata per il notificante nel momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, per il destinatario la notifica si perfeziona solo al momento della ricezione dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza dei termini imposti dalla legge solo da quella data.

Nel caso in specie, avendo l'opponente l'onere di proporre l'opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, che gli è stato notificato in data

24/02/05, il quarantesimo giorno scadeva per l'opponente in data 5/04/05, data in cui risulta regolarmente consegnata agli ufficiali giudiziari.

Ciò premesso la scrivente ritiene che il Sig. non abbia dimostrato che le somme richieste dal Condominio nel decreto opposto siano prescritte.

Ciò perché la prescrizione è stata puntualmente interrotta dall'inserimento di quanto vantato dall'opposto nei consuntivi approvati nei verbali assembleari e dalla trasmissione documentata di bollettini e solleciti di pagamento.

La presenza di tali rendiconti e riparti nei verbali d'assemblea nei quali venivano sempre riportate le spese delle vecchie gestioni non corrisposte, rappresentano a parere del giudicante intimazioni informali al Sig. This i adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del condominio.

Anche la serie di procedure esecutive promosse dall'opposto condominio valgono quali interruzioni della prescrizione.

Né a parere della scrivente può non valutarsi che ogni condomino sa di essere tenuto al pagamento delle spese condominiati e sa anche che tali spese fanno parte integrante dei doveri di ciascun condomino.

Quanto infine all'asserzione dell'opponente di non vedersi decurtato l'assegno di £.1:000.000 del 15/10/98, risulta documentalmente provato dal Condominio nell'estratto consuntivo della gestione 1997/98, che tale assegno è stato registrato e regolarmente decurtato

Ciò premesso il giudicante conferma il decreto opposto

Condanna pertanto l'opponente al pagamento a favore del Condominio di quanto portato in decreto.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Onorario, definitivamente pronunciando

Conferma

Il decreto ingiuntivo opposto

Condanna

Il Signatura il pagamento a favore del condominio opposto dell'importo portato in decreto oltre spese legali ivi liquidate e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Condanna

Il Signatura al pagamento delle spese di lite a favore del condominio opposto che tiquida in €. 379,00 per spese, €. 2.125,00 per diritti ed €. 5.000,00 per onorari oltre I2,50 % su diritti e onorari e oltre UVA e CPA

Respinge ogni altra domanda.

Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.

Milano 28/06/08

Daniela Giuiuzza

Ţ